



N. R.G. 11585/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

AA.1 e AA.2, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti AA.1 e AA.2, con domicilio eletto presso il suo studio di quest'ultimo in Venezia, AA.1 e AA.2, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

CONTRO

AA.1 e AA.2, in persona dei commissari liquidatori *pro tempore*, corrente in Montebelluna (TV), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to AA.1 e AA.2, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to AA.1 e AA.2 in Venezia, AA.1 e AA.2, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

"Nel merito, accerti e dichiari il Tribunale che l'operazione posta in essere da AA.1 e AA.2 con i signori AA.1 e AA.2, consistita nella conclusione, col secondo, del contratto di affidamento di data 22.4.2015 dell'importo di euro 1.100.000,00.= e, con entrambi, degli atti di ritenzione e compensazione di data 11.3.2015, ha rappresentato - ovvero comunque dissimulato -



una vendita all'odierna convenuta degli strumenti finanziari detenuti dal sig. ~~AA.2~~ sul deposito titoli n. 62-475836-1 (9.696 azioni VB) e di quelli detenuti dal sig. ~~AA.1~~ sul deposito titoli n. 50-2057900-2 (22.909 azioni VB), al prezzo di euro 1.287.897,50.=.

Conseguentemente, accerti e dichiari il Tribunale l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione del sig. ~~AA.1~~ e del sig. ~~AA.2~~ nei confronti di ~~NN~~ in relazione ai contratti oggetto di causa ed accerti e dichiari il diritto dei signori ~~AA.1~~ e ~~AA.2~~ di ottenere dalla banca stessa il pagamento della somma complessiva di euro 187.897,50.= ovvero di quella diversa che dovesse risultare secondo giudizio, pari alla differenza tra il prezzo complessivo delle azioni e l'importo già erogato con contratto di affidamento di data 22.4.2015, somma comunque maggiorata degli interessi al tasso legale dal 23.4.2015 al saldo. Accerti e dichiari comunque il Tribunale l'inesistenza di qualsivoglia obbligazione dei signori ~~AA.1~~ e ~~AA.2~~ nei confronti di ~~NN~~ in relazione al contratto di affidamento di data 22.4.2015, avendo le parti concordato l'estinzione di ogni preteso credito della convenuta nei confronti degli attori per effetto della conclusione e dell'esecuzione degli atti di ritenzione e compensazione di data 11.3.2015. In via subordinata, accerti e dichiari il Tribunale l'obbligo di ~~NN~~ di corrispondere ai signori ~~AA.1~~ e ~~AA.2~~ l'importo di euro 1.287.897,50.= - e, specificamente, quello di euro 904.905,50.= in favore di ~~AA.1~~ e quello di euro 382.992,00.= in favore di ~~AA.2~~, ovvero i diversi importi, maggiorati degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo - a titolo di corrispettivo a fronte della vendita eseguita in favore della stessa ~~NN~~ degli strumenti finanziari detenuti dal sig. ~~AA.2~~ sul deposito titoli n. 62-475836-1 (9.696 azioni VB) e di quelli detenuti dal sig. ~~AA.1~~ sul deposito titoli n. 50-2057900-2 (22.909 azioni VB). In via ulteriormente gradata, accerti e dichiari il Tribunale la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di ~~NN~~ in relazione alla mancata vendita e/o liquidazione degli strumenti finanziari detenuti dal sig. ~~AA.2~~ sul deposito titoli n. 62-475836-1 (9.696 azioni VB) e di quelli detenuti dal sig. ~~AA.1~~ sul deposito titoli n. 50-2057900-2 (22.909 azioni VB), al prezzo complessivo di euro 1.328.653,75.= ovvero, quantomeno di euro 1.287.897,50.=, per tutte le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, accerti e dichiari l'obbligo di ~~NN~~ di provvedere al risarcimento di ogni danno conseguentemente subito dagli attori, in misura pari alla differenza tra l'importo complessivo di euro 1.328.653,75.= (di cui euro 933.541,75.= per ~~AA.1~~ ed euro 395.112,00.= per ~~AA.2~~), ovvero quantomeno di euro 1.287.897,50.= (di cui euro 904.905,50.= per ~~AA.1~~ ed euro 382.992,00.= per ~~AA.2~~), ed il valore attuale dei titoli (nella misura che risulterà in corso di causa), ovvero comunque al diverso importo, anche maggiore, che dovesse essere ritenuto dovuto secondo giustizia, maggiorato della



rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. Per l'effetto, accerti e dichiari il Tribunale la compensazione, totale o parziale, tra il credito di ~~N.N.~~ che dovesse essere accertato nei confronti dei medesimi in relazione al contratto di affidamento di data 22.4.2015 ed accerti e dichiari l'obbligo della banca stessa di pagamento in favore dei signori ~~AA1 e AA2~~ dell'eventuale importo risultante a loro credito in conseguenza della compensazione, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo. In ogni caso, inibisca il Tribunale a ~~N.N.~~ di intimare al sig. ~~AA2~~ il rientro della pretesa esposizione debitoria di cui al contratto di affidamento di data 22.4.2015 e, comunque, di richiedere al medesimo il pagamento di qualsiasi importo asseritamente dovuto a fronte di tale rapporto, nonché di segnalare a carico dei signori ~~AA1 e AA2~~ qualsivoglia obbligazione discendente dai contratti oggetto di causa alla centrale rischi di Banca di Italia, ovvero comunque accerti e dichiari l'inesistenza del diritto di ~~N.N.~~ di intimare al sig. ~~AA2~~ il rientro della pretesa esposizione debitoria di cui al contratto di affidamento di data 22.4.2015 e di richiedere al medesimo il pagamento di qualsiasi importo asseritamente dovuto a fronte di tale rapporto, nonché di segnalare a carico dei signori ~~AA1 e AA2~~ qualsivoglia obbligazione discendente dai contratti oggetto di causa alla centrale rischi di Banca di Italia, accertando e dichiarando, in ogni caso, il diritto dei signori ~~AA1 e AA2~~ di ottenere la cancellazione di ogni segnalazione effettuata in tal senso. Spese rifuse. In via istruttoria, come da memorie *ex art.* 183 comma 6 nn. 2) e 3) cpc”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

“In via preliminare, dichiararsi improcedibile o inammissibile o improseguibile ogni domanda proposta nei confronti di ~~N.N.~~ in liquidazione coatta amministrativa, per tutti i motivi di cui in atti. Nel merito, respingere con ogni miglior formula, anche ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2 cc, tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di ~~N.N.~~ in liquidazione coatta amministrativa, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di tutto o in parte delle domande di simulazione e/o risoluzione formulate da parte attrice, condannare i signori ~~AA2 e AA1~~ per quanto di rispettiva spettanza, alla restituzione in favore della convenuta delle azioni di ~~N.N.~~ per cui causa. In ogni caso, con rifusione di spese e compensi di causa. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale di data 20.2.2019”.

FATTO E DIRITTO



Con atto di citazione del 31.10.2016, regolarmente notificato, AA1 e AA2, rispettivamente padre e figlio, hanno evocato in Giudizio NN prospettando di essere da anni clienti e soci dell'istituto di credito, disponendo il primo di 22.909 azioni della banca ed il secondo di 9.696 azioni, custodite rispettivamente nel dossier titoli n. 50-2057900-2 e nel dossier n. 62-475836. Gli attori hanno rammento che, l'estate del 2013, quando ancora le azioni quotavano 40,75.= ciascuna, con un controvalore dei titoli posseduti di complessivi euro 1.328.653,75.=, avrebbero deciso di monetizzare il loro investimento chiedendo alla banca di liquidare l'intero pacchetto azionario e che, nonostante le ripetute richieste, anche avanzate per iscritto, la banca mai avrebbe provveduto nel senso richiesto, tanto che nelle more il valore delle azioni sarebbe sceso a complessivi euro 1.287.897,50.=, pari ad euro 39,50.= ciascuna.

A detta degli attori, solo nel febbraio del 2015 i funzionari di NN avrebbero proposto di procedere alla liquidazione prospettando una operazione complessa, operazione che sarebbe stata discussa per intervento del funzionario della banca, certo X, presso la residenza di AA1. In particolare, gli attori hanno rammentato che l'operazione sarebbe stata strutturata in modo che la liquidazione delle azioni fosse loro riconosciuta ed ottenuta mediante un affidamento da regolarsi in conto corrente per l'importo di euro 1.100.000,00.=, ricevendo l'istituto il diritto di godere e disporre dei titoli mediante garanzia da costituirsi sui medesimi, con il patto che la banca mai avrebbe richiesto nulla per l'apertura di credito concessa, banca che avrebbe anche provveduto a pagare la differenza di valore dei titoli, ove li avesse rivenduti a terzi.

Conseguentemente, a detta degli attori, AA avrebbe sottoscritto in data 12.2.2015 la richiesta di affidamento per l'importo di euro 1.100.000,00.=, con scadenza a dodici mesi ed espresso richiamo alla garanzia mediante atto di compensazione e ritenzione, mentre in data 11.3.2015 lo stesso AA2 ed il padre AA1 avrebbero firmato ciascuno i relativi atti di ritenzione e compensazione mediante i quali avrebbero conferito alla banca, indipendentemente dalla durata del finanziamento il diritto di disporre o richiedere il realizzo dei citati valori e compensare, con a liquidità rinveniente, il credito derivante dal finanziamento, ove non rimborsato diversamente.

Gli attori hanno chiarito che al momento della sottoscrizione degli atti di ritenzione e compensazione, la provvista relativa all'apertura di credito non sarebbe stata ancora erogata, posto che il contratto di affidamento sarebbe stato sottoscritto da AA2 solo il 22.4.2015, data in cui lo stesso AA2 avrebbe ritirato due assegni circolari dell'importo complessivo di euro 1.100.000,00.=.



A seguito delle vicende che avrebbero determinato il progressivo deterioramento del valore delle azioni di ~~M.M.~~, gli attori hanno lamentato come nel marzo del 2016, ~~AA2~~ sarebbe stato convocato presso la banca ove gli sarebbe stata fatta presente l'imminente scadenza del finanziamento, vista l'intenzione della banca di chiedere il rientro.

Premessi detti fatti, gli attori hanno osservato che la concessione ed utilizzo dell'affidamento e gli atti di ritenzione e compensazione sarebbero espressione di una unica operazione mediante la quale le parti sarebbero addivenute al riacquisto dei titoli da parte dell'ente emittente, essendo in realtà il finanziamento finalizzato alla liquidazione delle partecipazioni, in ragione dell'accordo secondo il quale la banca mai avrebbe richiesto la restituzione, dovendosi soddisfarsi sui titoli oggetto di ritenzione. Conseguentemente, rappresentando l'importo finanziato niente altro che il corrispettivo delle azioni, oggetto di ritenzione della banca, ~~AA1~~ e ~~AA2~~ hanno chiesto l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia debito restitutorio verso Veneto Banca in ragione dell'affidamento rammentato, avendo inteso le parti concludere un puro e semplice contratto di vendita di azioni.

Secondo la prospettazione degli attori, a detta conclusione si dovrebbe pervenire sia in ragione dello scopo concreto di vendita perseguito attraverso il collegamento negoziale tra la concessione dell'affidamento ed il riconosciuto diritto di ritenzione, sia volendo reputare che i due contratti abbiano dissimulato la reale volontà delle parti volta alla cessione delle azioni.

In via subordinata ed ove non si dovesse accedere alla prospettazione indicata, gli attori hanno chiesto la condanna di ~~M.M.~~ al risarcimento dei danni per avere ritardato la liquidazione dei titoli, non riscontrando le plurime richieste degli investitori e nonostante le assicurazioni fornite dall'istituto di credito, violando ~~M.M.~~ l'obbligo di parità di trattamento dei suoi soci, posto che altri avrebbero prontamente ottenuto la liquidazione delle azioni acquistate, con violazione dell'art. 2516 cc a norma del quale, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, dovrebbe essere rispettato il principio di parità di trattamento dei soci, essendo la convenuta società cooperativa al momento dei fatti di causa.

Inoltre, a detta degli attori, la condotta di ~~M.M.~~ sarebbe stata anche contraria alle norme ed ai principi dettati dal D.Lgs. n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi della Consob, dovendo l'intermediario, a norma dell'art. 1 comma 1 T.U.F. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e servire al meglio l'interesse dei clienti, nonché, a norma dell'art. 45 del Regolamento Consob n. 16190/2007, adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato per i clienti allorché eseguano ordini, riguardo non solo al prezzo, ma anche alla rapidità, oltre a dover fornire informazioni appropriate ed essere in grado di dimostrare di avere eseguito gli ordini medesimi in conformità alle strategie di esecuzione, secondo il dettato dell'art. 46 del medesimo



regolamento. Più in particolare, poi, gli attori hanno evidenziato che ~~N. N.~~ avrebbe inadempito agli obblighi sanciti dall'art. 49 del regolamento Consob citato, dovendo gli intermediari applicare misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini di clienti.

Anche in ragione di tali inadempimenti, gli attori hanno chiesto, sempre in via subordinata, la condanna di ~~N. N.~~ al risarcimento dei danni subiti, credito risarcitorio da mettersi in compensazione rispetto a quello relativo al rientro dell'affidamento.

Infine, dopo avere rammentato che ~~A. A. 2~~ sarebbe stato segnalato presso la centrale rischi per non avere eseguito il pagamento relativo al rientro dell'apertura di credito, gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta a cancellare detta segnalazione e a non procedere a segnalazioni ulteriori, sotto pena di pagamento di adeguata penale.

~~N. N.~~ si è costituita in giudizio contestando recisamente le allegazioni attoree e la fondatezza delle relative domande, negando, in primo luogo, la sussistenza di qualsivoglia collegamento negoziale tra l'affidamento concesso a ~~A. A. 2~~ e l'atto di ritenzione e compensazione sulle azioni già detenute dagli attori, osservando semplicemente che l'affidamento sarebbe stato concesso in ragione delle temporanee esigenze di liquidità del cliente, ove gli atti di ritenzione altro non sarebbero che la garanzia di rimborso, senza potersi in alcun modo intravedere nell'operazione così come condotta uno scopo concreto diverso e, segnatamente di cessione dei titoli, neppure potendosi parlare di simulazione che si sarebbe dovuta provare *inter partes* per iscritto, attraverso la produzione della relativa controdiagnosi, essendo esclusa la prova per testimoni o per presunzioni, a norma dell'art. 2722 cc.

Quanto alle domande risarcitorie, con conseguente istanza di compensazione, parte convenuta ha affermato l'insussistenza degli inadempimenti allegati dagli attori, concludendo per il rigetto delle domande tutte proposte nei suoi confronti e, in via subordinata, chiedendo, in caso di accoglimento delle domande di simulazione o risoluzione dei consorti ~~A. A. 2~~ la restituzione in proprio favore delle azioni per cui è causa.

In corso di causa ~~N. N.~~ è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente interruzione del processo, riassunto dagli attori che hanno riproposto nei confronti della procedura le domande così come indicate in epigrafe.

A loro volta si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori eccedendo, in via preliminare l'assoluta improcedibilità di tutte le domande, anche di mero accertamento proposte dagli attori, considerato il disposto dell'art. 83 comma 2 D.Lgs. n. 385/1993, non potendo essere promossa né proseguita alcuna azione nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, né avviata alcuna esecuzione o procedimento cautelare dalla data di insediamento



degli organi liquidatori. In particolare, la procedura ha evidenziato che, pur avendo gli attori dichiarato con l'atto di riassunzione del giudizio di escludere le domande di condanna originariamente proposte, gli attori avrebbero comunque richiesto l'accertamento di crediti, oggetto della precedente domanda condannatoria, dovendosi essi crediti essere comunque accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo previste dalla legge per la liquidazione coatta delle imprese bancarie.

Nel merito, i commissari liquidatori si sono riportati alle difese già spese da *M.N. in bonis*.

L'art. 83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, testualmente stabilisce che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, "non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano poi la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo ove il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura amministrativa di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione, ove le decisioni in tema adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, regolandosi inoltre l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario.

Peraltro, analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti si ritrova per il caso di fallimento, ove l'art. 51 L.F., richiamato anche dall'art. 201 del medesimo corpo normativo in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, pone la regola dell'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, mentre l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito viene ricavata dagli artt. 52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore.

Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e perseguibili contro la procedura, domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto normativo richiamato



prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.

La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (*ex multis* Cass. n. 15066/2017).

In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.

D'altronde, vista la già evidenziata analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può ben dirsi che la giurisprudenza formatasi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare, ci si riferisce al principio espresso ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del concorso non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande



che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n. 17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, di simulazione ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove essere siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale.

In altre parole, la procedibilità o la perseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa *in bonis* e propri della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità, dalla simulazione ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.

Fatte queste doverose premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, ~~AA.1~~ e ~~AA.2~~ pur avendo abbandonato nei confronti della procedura le domande di condanna originariamente formulate nei confronti della banca *in bonis*, hanno comunque mantenuto le domande di accertamento dei crediti, anche risarcitori, vantati e già oggetto delle originarie pretese condannatorie.

Dette pretese debbono certamente essere reputate improseguibili, dovendo essere fatta valere secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B. ogni domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito, nonché ogni domanda di accertamento di qualsivoglia credito vantato verso la procedura, su qualsivoglia titolo fondata.

Diverse considerazioni debbono essere fatte in riferimento alle altre domande proposte dai signori ~~AA.1,2~~ volte cioè ad accertare l'insussistenza del contestato credito derivante dal finanziamento oggetto di lite, domande articolate sul presupposto che i rapporti negoziali oggetto di lite sarebbero dissimulanti una cessione di azioni dietro corrispettivo, ovvero sarebbero tra loro collegati e funzionali al perseguimento, come negozio indiretto, alla cessione delle azioni, ove il finanziamento erogato altro non sarebbe che il corrispettivo di cessione, con conseguente insussistenza del diritto della banca ad ottenerne il rientro. Inoltre, nella medesima prospettiva di



negare il credito derivante dal finanziamento, ove lo stesso si dovesse reputare sussistente, gli attori hanno fatto valere gli asseriti contro crediti vantati verso l'istituto al fine di ottenere la compensazione delle reciproche poste.

Premesso che la questione della procedibilità di dette domande deve essere valutata in ragione della prospettazione attorea, a prescindere dalla loro fondatezza, può ben dirsi che l'affermata insussistenza del credito di ~~17, 17~~, essendo da considerarsi l'erogazione del finanziamento quale corresponsione di un prezzo, assume mera rilevanza di azione di accertamento negativo del titolo fondata il credito preteso dall'istituto, intendendo gli attori essere liberati dall'obbligo di pagamento.

Se per quanto sinora argomentato e nei limiti dalla domanda di accertamento negativo del credito vantato da ~~17, 17~~, è consentito affermare l'ammissibilità e procedibilità delle domande di accertamento del negozio indiretto o della simulazione così contestando l'esistenza stessa delle pretese creditorie dell'istituto di credito in liquidazione, deve verificarsi se nella presente sede possa essere legittimamente invocata la compensazione, volta ad estinguere l'eventuale credito della banca, ove riconosciuto esistente.

In termini generali si osserva che l'art. 83 comma 3 *bis* T.U.B. prevede come "in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa". Si può ritenere che la *ratio* della norma, analogamente alla disciplina della compensazione in sede fallimentare, da cui si discosta in riferimento al fatto che la compensazione abbia luogo nei confronti della procedura solo ove i relativi effetti siano stati fatti valere prima della liquidazione medesima, è quella di permettere al debitore di reputare estinta la sua obbligazione di pagamento invocando un controcredito che altrimenti dovrebbe essere accertato in sede concorsuale, subendo la relativa falcidia. Si ritiene, in altre parole, che la norma sia ispirata ad un principio di equità volto ad impedire la condanna del debitore della procedura ove il debito debba reputarsi estinto in ragione dell'esistenza di controcredito vantabile verso la procedura medesima, così non costringendo il debitore a pagare e soddisfarsi verso la procedura in moneta fallimentare. E' chiaro, tuttavia, che la possibilità di compensazione deroga in modo consistente al principio della *par condicio creditorum*, valevole anche in sede di liquidazione coatta amministrativa, permettendo al creditore della procedura di essere sostanzialmente soddisfatto in modo integrale del proprio credito, mediante estinzione per compensazione della reciproca posizione debitoria, nonché consentendo nel contempo l'accertamento del credito posto in compensazione al di fuori delle regole della formazione dello stato passivo.



Ora se la regola generale in tema di procedure concorsuali è quella che i crediti vantati verso la massa debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo (artt. 86 e ss. T.U.B. per il caso della liquidazione coatta amministrativa), la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale. Ciò che è consentito al debitore della procedura è eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).

Di converso, la regola della compensazione non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.

Nel caso che occupa, l'attrice ha chiesto di accertare i suoi crediti senza, tuttavia, che la procedura abbia chiesto alcuna condanna al pagamento del finanziamento scaduto, di modo che non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, non trattandosi di accertare il credito dell'attore ai fini della compensazione regolata dall'art. 83 T.U.B. e per le finalità ad essa sottese.

In conclusione, debbono reputarsi procedibili verso la liquidazione coatta amministrativa di **M. IX** le sole domande di accertamento del collegamento negoziale volto al perseguimento del negozio indiretto di vendita dei titoli, ovvero di simulazione, pretese dirette all'accertamento negativo del debito derivante in capo a parte attrice dal rapporto di finanziamento, al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi di pagamento, mentre vanno repute improcedibili le domande tutte di accertamento di crediti vantati verso la procedura, a qualsivoglia titolo proposte, e quelle relative alla richiesta di estinzione per compensazione del debito verso Veneto Banca in liquidazione.

Infine, deve reputarsi certamente ammissibile anche la domanda relativa alla segnalazione di parte attrice presso la centrale rischi di Banca di Italia, posto che essa non attiene all'accertamento di un credito e non potrebbe essere comunque soddisfatta in sede concorsuale.

La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza e le spese regolate al definitivo giudizio di merito.

P.Q.M.



Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara improcedibili le domande tutte di accertamento di crediti vantati, a qualsivoglia titolo, proposte dagli attori A.A.1 e A.A.2 nei confronti di B.N. in liquidazione coatta amministrativa;
2. dichiara, inoltre, improcedibili le domande attoree di estinzione dei crediti vantati dalla procedura in ragione delle pretese di compensazione;
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Venezia, 5 giugno 2019

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

WWW.OSSERVATORIODIRITTOIMPRESA.IT

